

Convenzione per i tirocini formativi tra il Tribunale di Palermo e la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo, ex art. 7, comma 6, del D.M. 21.12.1999 n. 537.

Tra

Tribunale di Palermo, partita IVA 80028090829, in persona del Presidente Dott. Salvatore Di Vitale, nato a Mistretta (ME) il 14 Luglio 1950, domiciliato per la carica presso il Tribunale di Palermo, Piazza V.E. Orlando, 90138 Palermo, tel. 091 7422341 – 091 6121400, e-mail segrpresid.tribunale.palermo@giustizia.it;

E

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Giacchino Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo, in persona del Direttore Prof. Rosalba Alessi, nata a Palermo il giorno 18 Novembre 1949, domiciliato per la carica nella sede legale dell'Università degli Studi di Palermo in Via Maqueda, 175 – 90133 Palermo, tel. 091 6100854, e-mail sspleg@unipa.it;

E

l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore, Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il giorno 14 Febbraio 1963, domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi di Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61 – 90133 Palermo, tel. 091 23893444/091 23893555, e-mail rettore@unipa.it;

Premesso

- Che, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 del Dlgs. 17 novembre 1997, n.398, «Le scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio»;

- Che, sempre ai sensi della citata disposizione, «Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai»;



- Che, ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.M. 21.12.1999, n.537,«*Le scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria*»;
- Che, in attuazione di quanto sopra, il Corso di Studi della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto" prevede fra le attività curriculari un periodo di attività formativa da svolgersi nel II anno di corso presso le sedi giudiziarie del Tribunale di Palermo per un massimo di 50 ore;
- Che l'attività di cui sopra si è svolta finora sulla base di apposita Convenzione stipulata, ai sensi della normativa sopra richiamata, tra l'Università di Palermo e per essa la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto", e il Tribunale di Palermo, in data 7 aprile 2003, e tuttora vigente;
- Che si rende necessario aggiornare tale Convenzione recependo i contenuti richiesti dalle norme ora in vigore nonché i rilievi e le indicazioni di cui alla nota n.0130501U dell'11.07.2017 del Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi, del Ministero della Giustizia;
- Che la presente Convenzione ha il fine di disciplinare lo svolgimento delle attività formative teorico pratiche curriculari presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Palermo degli iscritti al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto";

Si conviene e si stipula tra le parti quanto segue

Art. 1

1. Il Direttore della Scuola, almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'attività pratica da svolgersi presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Palermo, comunica al Presidente del Tribunale il numero e i nominativi dei corsisti che dovranno svolgere tale attività, corredati dalla documentazione di cui al successivo comma 2, nonché le preferenze dai medesimi manifestate ai fini dell'assegnazione all'Ufficio presso cui svolgere l'attività.

2. Sono ammessi a svolgere l'attività di cui sopra i corsisti che dimostrino, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, ovvero:

- l'assenza di precedenti penali e di carichi pendenti;
- di non essere esclusi dall'elettorato attivo;
- di non essere sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- di non aver avuto inflitta l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- di non essere mai stati destituiti o dispensati da pubblici impieghi.

Dette dichiarazioni verranno allegare agli elenchi nominativi degli specializzandi da ammettere alla attività formativa presso il Tribunale di Palermo, nel termine di cui al comma 1, rimanendo salva la facoltà del Presidente del Tribunale di far espletare ulteriori accertamenti e/o di escludere dal tirocinio i richiedenti non ritenuti in possesso delle necessarie qualità morali e di condotta per essere ammessi a seguire l'attività giudiziaria.

Art. 2

1. Il Presidente del Tribunale provvede all'assegnazione dei corsisti agli Uffici giudiziari ed individua i magistrati affidatari. Dell'assegnazione è data comunicazione alla Scuola prima dell'inizio dell'attività.
2. L'attività formativa si svolge secondo giorni ed orari individuati dal magistrato affidatario e non può avere durata complessiva superiore a 50 ore.
3. Lo svolgimento dell'attività non dà diritto ad alcun compenso e non fa sorgere alcun rapporto di lavoro comunque configurato e di qualsiasi natura tra il corsista e il Tribunale o l'Amministrazione giudiziaria, né fa sorgere diritti previdenziali o assicurativi in capo al corsista.
4. Ai corsisti iscritti alla Scuola, l'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero verificarsi durante o in occasione dell'attività svolta presso gli Uffici giudiziari, quale attività curriculare prevista dalla presente Convenzione.
5. Il magistrato affidatario, al termine del periodo di attività, esprime un giudizio sintetico sul corsista, che trasmette alla Scuola, ai fini delle determinazioni del Consiglio Direttivo per l'ammissione del corsista all'esame finale.

Art. 3

1. I corsisti assistono e coadiuvano il giudice affidatario nel compimento delle attività giurisdizionali ordinarie, nei modi e tempi definiti dal giudice medesimo, esclusa la destinazione a mere attività di cancelleria o di carattere amministrativo; possono partecipare alle udienze pubbliche e ai procedimenti in camera di consiglio, salve le esclusioni decise dal giudice affidatario ed esclusa in ogni caso la materia della famiglia, dello stato delle persone e dei diritti della personalità. Il corsista collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove successiva all'attività decisionale, rimanendo salva in ogni caso la decisione del giudice affidatario di non consentire la partecipazione a tale attività.
2. Nel settore penale, il corsista partecipa alle udienze pubbliche tenute dal giudice affidatario ad esclusione della camera di consiglio, nonché, con il consenso delle parti interessate, ai procedimenti in camera di consiglio.

3. I tirocinanti non possono, tuttavia, avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d'interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Art. 4

1. I corsisti che svolgono l'attività di cui alla presente convenzione

a) hanno l'obbligo di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione;

b) non possono svolgere attività difensiva presso l'Ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario, né in favore delle parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al giudice affidatario, anche nelle successive fasi o gradi di giudizio;

c) hanno l'obbligo di rendere note al giudice affidatario eventuali situazioni o ragioni di loro incompatibilità rispetto all'esame di cause in relazione alle quali versino, direttamente o indirettamente, in conflitto di interessi, anche per essere state trattate da un avvocato presso il cui studio essi svolgono o hanno svolto la pratica forense;

d) non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, compresi i fascicoli relativi ai provvedimenti trattati dall'avvocato presso cui svolgono o hanno svolto la pratica forense.

2. Le violazioni agli obblighi di cui alle lettere a e b, salvo quanto previsto al successivo art. 5, è segnalata all'ordine professionale cui il corsista sia iscritto e può comportare nei casi più gravi l'espulsione dalla Scuola, deliberata dal Consiglio Direttivo della Scuola a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 5

1. L'attività formativa presso l'Ufficio giudiziario può essere interrotta, con decisione del Presidente del Tribunale, sentiti il corsista e il giudice affidatario

a) nel caso in cui, anche senza che ricorrano fatti colpevoli, venga meno il rapporto fiduciario tra il giudice affidatario e il corsista;

b) in caso di inosservanza, da parte del corsista, degli obblighi assunti di cui all'art.4;

c) in caso di accertata inidoneità del corsista;

d) nel caso in cui, anche per fatti non colpevoli, la presenza del corsista possa compromettere l'immagine di indipendenza e di imparzialità o il prestigio dell'ufficio;

e) per esigenze organizzative dell'Ufficio o rappresentate dal giudice affidatario.

2. Nei casi di cui alle lettere a) ed e) del precedente comma il Presidente del Tribunale valuta la possibilità di affidare il corsista ad altro giudice.

3. Il Presidente del Tribunale comunica l'interruzione, e le relative motivazioni, al Direttore della Scuola, per i conseguenti provvedimenti.

Art. 6

1. La presente Convenzione non comporta oneri diretti o indiretti per l'Amministrazione giudiziaria.

2. La presente Convenzione ha durata triennale e si intenderà tacitamente rinnovata ove non disdettata da una delle parti entro i sei mesi antecedenti alla scadenza.

Palermo,

Il Presidente del Tribunale

(Dott. Salvatore Di Vitale) _____

Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo

(Prof. Fabrizio Micari) _____

Il Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "G. Scaduto"

(Prof. Rosalba Alessi) _____

